Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 9 maggio 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

1973

1974

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 120 DEL 9 MAGGIO 1974:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. **1092**.

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 120 DEL 9 MAGGIO 1974:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 31 gennaio 1974, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(3788)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 278ª seduta pubblica, per mercoledì 15 maggio 1974, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei disegni di legge:

1. Integrazioni e modifiche al fondo speciale di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata (*approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatore* CAROLLO (1163).

2. Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1974, n. 80, concernente: « Distillazione agevolata di pere e mele di produzione 1973 » (*approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatore* BENAGLIA (1611).

(3746)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CCXLIII seduta pubblica, per mercoledì 15 maggio 1974, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Assegnazione di progetti di legge alle commissioni in sede legislativa.

2. Discussione dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali numeri 2137, 2538, 2541, 2588, 2589 (*approvati dal Senato*).

3. Discussione del disegno di legge di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1973, n. 2793 (*approvato dal Senato*).

(3745)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1973, n. **1090**.

Soppressione del vice consolato di 1ª categoria in Digione (Francia) e istituzione di un'agenzia consolare di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 1ª categoria in Digione (Francia) è soppresso.

Art. 2.

E' istituita in Digione (Francia) un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Lione, con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti della Côte-d'Or, Doubs, Jura, Haute-Saone, Yonne.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1973

LEONE

MORO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1974
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 8. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1973, n. **1091**.

Fusione in un unico ente dell'orfanotrofio maschile « Sac. F. Ferrari » e dell'orfanotrofio femminile « Renda », con sede in Partanna.

N. 1091. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'orfanotrofio maschile « Sac. F. Ferrari » e l'orfanotrofio femminile « Renda », entrambi con sede in Partanna (Trapani), vengono fusi in un unico ente denominato « Casa dei fanciulli Renda-Ferrari » e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 102. — SCIARRETTA

LEGGE 11 marzo 1974, n. **149**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo NATO sulla comunicazione di informazioni tecniche a scopi di difesa, concluso a Bruxelles il 19 ottobre 1970.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo NATO sulla comunicazione di informazioni tecniche a scopi di difesa, concluso a Bruxelles il 19 ottobre 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo VIII dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1974

LEONE

RUMOR — MORO — TANASSI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

ACCORD OTAN SUR LA COMMUNICATION, A DES FINS DE DEFENSE, D'INFORMATIONS TECHNIQUES

Les Gouvernements de la Belgique, du Canada, du Danemark, de la France, de la République fédérale de Allemagne, de la Grèce, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Norvège, du Portugal, de la Turquie, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique;

Parties au traité de l'Atlantique Nord, conclu à Washington le 4 avril 1949;

Considérant que l'article 3 du traité de l'Atlantique Nord prévoit que les Parties maintiendront et accroîtront leur capacité individuelle et collective de résistance à une attaque armée par le développement de leurs propres moyens et en se prêtant mutuellement assistance;

Considérant que cette capacité peut être accrue, entre autres moyens, par la communication, entre les Gouvernements parties et les Organismes de l'OTAN, d'informations techniques faisant l'objet de droits de propriété en vue d'aider à la recherche pour la défense, la mise au point et la production d'équipements et de matériels militaires;

Considérant que les droits des propriétaires des informations techniques, ainsi communiquées, doivent être reconnus et protégés;

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

Aux fins du présent accord:

a) l'expression « à des fins de défense » signifie: « en vue de renforcer la capacité individuelle ou collective de défense des états parties au traité de l'Atlantique Nord, que ce soit dans le cadre de programmes nationaux, bilatéraux ou multilatéraux ou lors de la mise en œuvre de projets de recherche, de mise au point, de production ou de logistique de l'OTAN »;

b) l'expression « informations techniques faisant l'objet de droits de propriété » s'entend des renseignements de caractère technique, suffisamment explicites pour être employés et présentant une utilité dans l'industrie, et qui ne sont connus que de leur propriétaire et des personnes légalement ou contractuellement fondées à les connaître et ne sont donc pas accessibles au public. Les informations techniques faisant l'objet de droits de propriété peuvent comprendre, par exemple, des inventions, dessins, « knowhow » et données;

c) l'expression « Organisme de l'OTAN » s'entend du Conseil de l'Atlantique Nord et de tout organisme subsidiaire civil ou militaire — y compris les quartiers généraux militaires internationaux — régi par les dispositions soit de la convention sur le statut de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international, signée à Ottawa le 20 septembre 1951, soit du protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du traité de l'Atlantique Nord, signé à Paris le 28 août 1952;

d) l'expression « Gouvernement ou Organisme d'origine » s'entend du Gouvernement partie au présent accord ou de l'Organisme de l'OTAN qui, le premier, communique les informations techniques en tant qu'informations techniques faisant l'objet de droits de propriété;

e) le terme « Destinataire » s'entend de tout Gouvernement partie au présent accord ou de tout Organisme de l'OTAN ayant reçu des informations techniques communiquées en tant qu'informations techniques faisant l'objet de droits de propriété, que cette communication lui ait été faite directement par le Gouvernement ou l'Organisme d'origine ou par l'intermédiaire d'un autre destinataire;

f) l'expression « communication à titre confidentiel » couvre la communication d'informations techniques à un nombre limité de personnes qui s'engagent à ne pas les communiquer à d'autres sauf dans les conditions spécifiées par le Gouvernement ou l'Organisme d'origine;

g) l'expression « communication non autorisée » s'entend de toute communication d'informations techniques faisant l'objet de droits de propriété effectuée d'une manière non conforme aux conditions auxquelles cette communication a été faite au destinataire;

h) l'expression « utilisation non autorisée » s'entend de toute utilisation d'informations techniques faisant l'objet de droits de propriété effectuée sans autorisation préalable ou sans tenir compte des conditions auxquelles ces informations techniques ont été communiquées au destinataire.

Article II.

A. Lorsqu'à des fins de défense, des informations techniques ont été communiquées par un Gouvernement ou un Organisme d'origine à un ou plusieurs destinataires en tant qu'informations techniques faisant l'objet de droits de propriété, chaque destinataire, sous réserve des dispositions du paragraphe *B* du présent article, est responsable de la sauvegarde de ces informations en tant qu'informations techniques faisant l'objet de droits

de propriété ayant été communiquées à titre confidentiel. Le destinataire traite lesdites informations techniques conformément aux conditions imposées et prend les mesures appropriées compatibles avec ces conditions afin d'éviter que ces informations ne soient communiquées à quiconque, publiées, utilisées sans autorisation, ou traitées de toute autre manière susceptible de porter préjudice au propriétaire. Si un destinataire désire faire modifier les conditions imposées, il doit, à moins qu'il n'en soit autrement convenu, adresser à cet effet une demande au Gouvernement ou à l'Organisme d'origine qui a fourni les informations technique faisant le objet de droits de propriété.

B. Si un destinataire constate qu'une partie quelconque des informations techniques à lui communiquées comme faisant l'objet de droits de propriété était, au moment de la communication, déjà en sa possession ou à sa disposition ou était, lors de la communication ou à tout moment ultérieur, dans le domaine public, ce destinataire doit, dans la mesure où les impératifs de sécurité le permettent, aviser le plus rapidement possible le Gouvernement ou l'Organisme d'origine de ce fait et prendre, le cas échéant, avec ce dernier toutes dispositions appropriées en vue de maintenir le caractère confidentiel et la sauvegarde du secret militaire, et d'assurer le renvoi des documents.

C. Aucune des dispositions du présent accord ne saurait être interprétée comme limitant les possibilités du destinataire d'utiliser tout moyen de défense dont il peut disposer en cas de désaccord à la suite d'une communication d'informations techniques.

Article III.

A. Si le propriétaire d'informations techniques, faisant l'objet de droits de propriété qui ont été communiquées à des fins de défense subit un préjudice du fait de leur communication ou de leur utilisation non autorisées par un destinataire ou par quiconque a reçu les informations de ce destinataire, ce dernier doit dédommager le propriétaire des informations techniques:

lorsqu'il s'agit d'un Gouvernement, conformément à son droit national;

lorsqu'il s'agit d'un Organisme de l'OTAN et à moins que les parties intéressées n'en aient décidé autrement, conformément au droit du Pays dans lequel est situé la siège de l'Organisme.

Un tel dédommagement sera versé soit directement au propriétaire, soit au Gouvernement ou à l'Organisme d'origine si ce dernier dédommage lui-même le propriétaire. Dans ce dernier cas, et à moins qu'il n'en soit convenu autrement, le montant à payer par le destinataire ne sera pas affecté par le montant du dédommagement versé par le Gouvernement ou l'Organisme de origine.

B. Dans le mesure compatible avec leurs exigences en matière de sécurité, les destinataires et le Gouvernement ou l'Organisme d'origine se fournissent mutuellement toutes preuves et tous renseignements dont ils disposent et se prêtent toute autre assistance utile pour évaluer le préjudice subi et le dédommagement.

C. A la requête d'un Gouvernement partie au présent accord ou d'un Organisme de l'OTAN intéressé, un Comité consultatif, composé exclusivement de représentants des gouvernements et des organismes de l'OTAN que l'affaire concerne, peut être créé pour procéder à une enquête et à un examen des preuves et faire rapport aux Parties intéressées sur l'origine, la nature et l'étendue du préjudice subi. Ce Comité peut demander au Secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord de charger un membre du Secrétariat international de faire partie du Comité en tant qu'observateur ou en tant que représentant du Secrétaire général.

D. Aucune des dispositions du présent article ne doit être considérée comme affectant les droits que le propriétaire lésé peut avoir à l'encontre de tout Gouvernement ou de tout Organisme de l'OTAN.

Article IV.

Les Gouvernements parties au présent accord mettront au point, au sein du Conseil Atlantique, les procédures nécessaires à l'application dudit accord. Ces procédures contiendront en particulier des dispositions régissant:

a) la communication, la réception et l'utilisation d'informations techniques faisant l'objet de droits de propriété dans le cadre du présent accord;

b) les modalités de la participation des Organismes de l'OTAN à la communication, à la réception et à l'utilisation d'informations techniques faisant l'objet de droits de propriété;

c) la création et le fonctionnement du Comité consultatif prévu à l'article III *C* ci-dessus;

d) les demandes de modification, prévues à l'article II *A*, des conditions imposées relativement à des informations techniques faisant l'objet de droits de propriété.

Article V.

1. Aucune des dispositions du présent accord ne saurait être interprétée comme portant atteinte aux engagements en matière de sécurité entre Gouvernements parties audit accord.

2. Chacun des destinataires assigne à toutes les informations techniques faisant l'objet de droits de propriété qui, en vertu du présent accord, ont été mises à sa disposition, au moins la même classification de sécurité que celle assignée à ces informations par le Gouvernement ou l'Organisme d'origine.

Article VI.

1. Aucune des dispositions du présent accord n'empêchera les Gouvernements parties audit accord de continuer à appliquer les accords existants ni ne leur interdira de conclure entre eux d'autres accords dans le même sens.

2. Aucune des dispositions du présent accord ne saurait être interprétée comme portant atteinte à celles de l'accord OTAN pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait l'objet de demandes de brevet, signé à Paris le 21 septembre 1960.

Article VII.

Aucune des dispositions du présent accord ne s'appliquera à la communication ou à l'utilisation des informations techniques relevant du domaine de l'énergie atomique.

Article VIII.

A. Les instruments de ratification ou d'approbation du présent accord seront déposés aussitôt que possible auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique

qui notifiera la date de ces dépôts à chaque Gouvernement signataire et au Secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord.

Le présent accord entrera en vigueur 30 jours après le dépôt par deux états signataires de leurs instruments de ratification ou d'approbation. Il entrera en vigueur pour chacun des autres états signataires 30 jours après le dépôt de son instrument de ratification ou d'approbation.

B. Le Conseil de l'Atlantique Nord fixera les dates à partir desquelles le présent accord s'appliquera ou cessera de s'appliquer aux Organismes de l'OTAN.

Article IX.

Toute Partie au présent accord pourra y mettre fin en ce qui la concerne un an après avoir avisé de sa dénonciation le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui informera les autres Gouvernements signataires et le Secrétaire de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord du dépôt de chaque instrument de dénonciation. La dénonciation n'affectera cependant pas les obligations contractées et les droits ou facultés acquis antérieurement par les parties en vertu des dispositions du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

FAIT à Bruxelles le 19 octobre 1970 en français et en anglais, le deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et dont copie certifiée conforme sera transmise par ce Gouvernement à chacun des autres Gouvernements signataires, ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord.

Pour le Royaume de Belgique:
A. DE STAERCKE

Pour le Canada:
Ross CAMPBELL

Pour le Royaume de Danemark:
H. HJORTH-NIELSEN

Pour la France:
L'adhésion de la France au présent accord ne saurait en rien modifier la position prise par elle vis à vis de l'organisation militaire integrée de l'Alliance Atlantique, position exposée dans l'Aide-Mémoire des 8 et 10 mars 1966 adressé par le Gouvernement français aux quatorze autres membres de l'Alliance.
F. DE ROSE

Pour la République fédérale d'Allemagne:
Wilhelm G. GREWE

Pour le Royaume de Grèce:
Ph. Annino CAVALIERATO

Pour l'Italie:
Carlo DE FERRARIIS SALZANO

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:
Lambert SCHAUS

Pour le Royaume des Pays-Bas:
H. N. BOON

Pour le Royaume de Norvège:
H. W. FREIHOW

Pour le Portugal:
Albano NOGUEIRA

Pour la Turquie:
Nuri BIRGI

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
B. A. B. BURROWS

Pour les Etats-Unis d'Amérique:
Robert ELLSWORTH

Visto, *Il Ministro per gli affari esteri*
MORO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

ACCORDO NATO SULLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI TECNICHE A SCOPI DI DIFESA

I Governi del Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Repubblica federale di Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Turchia, Inghilterra e Stati Uniti d'America;

Parti del trattato Nord Atlantico, concluso a Washington il 4 aprile 1949;

Considerando che l'articolo 3 del trattato Nord Atlantico prevede che le Parti conserveranno ed aumenteranno la loro capacità individuale e collettiva di resistenza ad un attacco armato con lo sviluppo dei propri mezzi e prestandosi mutua assistenza;

Considerando che tale capacità può essere aumentata, tra l'altro, con la comunicazione, tra i Governi parti e gli Organismi della NATO, di informazioni tecniche che sono oggetto di diritti di proprietà al fine di contribuire alla ricerca per la difesa, la messa a punto e la produzione di attrezzature e materiali militari;

Considerando che i diritti dei proprietari di informazioni tecniche, così comunicate, devono essere riconosciuti e protetti;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Ai fini del presente accordo:

a) per « a scopi di difesa » s'intende: « al fine di rafforzare la capacità individuale o collettiva di difesa degli Stati parti del trattato Nord Atlantico sia nel quadro di programmi nazionali, bilaterali o multilaterali, sia al momento della messa in opera di progetti di ricerca, di messa a punto, di produzione o di logistica della NATO »;

b) per « informazioni tecniche oggettò di diritti di proprietà » s'intendono le informazioni di carattere tecnico, sufficientemente esplicite per poter essere utilizzate e che presentano un'utilità per l'industria e di cui sono a conoscenza solo il proprietario e le persone legalmente o contrattualmente tenute a cono-

scerle e che non sono quindi accessibili al pubblico. Le informazioni tecniche oggetto di diritti di proprietà possono comprendere, per esempio, invenzioni, disegni, « know-how » e dati;

c) per « Organismi della NATO » s'intendono il Consiglio del Nord Atlantico e tutti gli organismi sussidiari civili o militari — ivi compresi i quartieri generali militari internazionali — regolati dalle disposizioni sia della convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del trattato Nord Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata ad Ottawa il 20 settembre 1951, sia del protocollo sullo statuto dei quartieri generali militari internazionali creati in virtù del trattato Nord Atlantico, firmato a Parigi il 28 agosto 1952;

d) per « Governo o Organismo d'origine » s'intende il Governo parte del presente accordo o dell'Organismo della NATO che comunica per primo le informazioni tecniche oggetto di diritti di proprietà;

e) per « Destinatario » s'intende ogni Governo parte del presente accordo o ogni Organismo della NATO che abbiano ricevuto informazioni tecniche comunicate in quanto informazioni tecniche oggetto di diritti di proprietà, sia che tale comunicazione sia stata loro trasmessa direttamente dal Governo o Organismo di origine o tramite un altro destinatario;

f) per « comunicazione a titolo confidenziale » si intende la comunicazione d'informazioni tecniche ad un numero limitato di persone che s'impegnano a non comunicarle ad altre persone salvo che alle condizioni specificate dal Governo o Organismo d'origine;

g) per « comunicazione non autorizzata » s'intende ogni comunicazione di informazioni tecniche oggetto di diritti di proprietà effettuata in modo non conforme alle condizioni alle quali tale comunicazione è stata fatta al destinatario;

h) per « utilizzazione non autorizzata » s'intende ogni utilizzazione d'informazioni tecniche oggetto di diritti di proprietà effettuata senza la preliminare autorizzazione o senza tener conto delle condizioni alle quali tali informazioni tecniche sono state comunicate al destinatario.

Articolo II

A. Quando a scopi di difesa delle informazioni tecniche siano state comunicate da un Governo o da un Organismo d'origine a uno o più destinatari in quanto informazioni tecniche oggetto di diritti di proprietà, ciascun destinatario, con riserva delle disposizioni del paragrafo *B* del presente articolo, è responsabile della salvaguardia di tali informazioni in quanto informazioni tecniche oggetto di diritti di proprietà che sono state comunicate a titolo confidenziale. Il destinatario tratta tali informazioni tecniche in conformità alle condizioni imposte e adotta le misure adeguate compatibili con tali condizioni al fine di evitare che tali informazioni vengano comunicate a chiunque, pubblicate, utilizzate senza autorizzazione, o trattate in qualunque altro modo che possa recare danno al proprietario. Se un destinatario desidera far modificare le condizioni imposte deve, a meno che non sia stato stabilito altrimenti, inoltrare una richiesta a tale scopo al Governo o Organismo d'origine che ha fornito le informazioni tecniche oggetto di diritti di proprietà.

B. Se un destinatario constata che una parte qualunque delle informazioni tecniche che gli sono state comunicate in quanto oggetto di diritti di proprietà era, al momento della comunicazione, già in suo possesso o a sua disposizione o era, al momento della comunicazione o in qualunque altro momento, di dominio pubblico, tale destinatario deve, nella misura in cui le norme di sicurezza lo permettono, avvisare il più presto possibile il Governo o l'Organismo di origine e adottare, se del caso, con quest'ultimo tutte le disposizioni adeguate al fine di mantenere il carattere confidenziale e la salvaguardia del segreto militare e di assicurare la restituzione dei documenti.

C. Nessuna delle disposizioni del presente accordo deve essere interpretata come limitante le possibilità del destinatario di utilizzare tutti i mezzi di difesa a sua disposizione in caso di disaccordo in seguito ad una comunicazione di informazioni tecniche.

Articolo III

A. Se il proprietario d'informazioni tecniche, oggetto di diritti di proprietà, che sono state comunicate a scopi di difesa subisce un danno a causa della loro comunicazione o utilizzazione non autorizzate da un destinatario o da chiunque abbia ricevuto le informazioni di tale destinatario, quest'ultimo deve risarcire il proprietario delle informazioni tecniche:

quando si tratta di un Governo, in base alla sua legislazione nazionale;

quando si tratta di un organismo della NATO e a meno che le parti interessate non abbiano deciso altrimenti, in base alla legislazione del Paese nel quale ha sede l'Organismo.

Un tale risarcimento sarà versato sia direttamente al proprietario, sia al Governo o all'Organismo d'origine se quest'ultimo risarcisce lui stesso il proprietario. In quest'ultimo caso, e a meno che non sia convenuto altrimenti, l'ammontare della somma che il destinatario deve pagare non sarà modificato per il fatto del versamento della somma a titolo di risarcimento da parte del Governo o dall'Organismo d'origine.

B. Compatibilmente alle proprie esigenze in materia di sicurezza i destinatari e il Governo o l'Organismo di origine si forniscono reciprocamente ogni prova o informazione di cui dispongono e si prestano ogni altra assistenza utile per valutare il danno subito e il risarcimento.

C. Su richiesta di un Governo parte del presente accordo o di un Organismo interessato della NATO, può essere istituito un Comitato consultivo, composto esclusivamente da rappresentanti dei Governi o degli Organismi della NATO interessati al caso, al fine di procedere ad un'indagine e ad un esame delle prove e fare un rapporto alle Parti interessate sull'origine, la natura e l'estensione del danno subito. Tale Comitato può chiedere al Segretario generale dell'Organizzazione del trattato Nord Atlantico di incaricare un membro del Segretariato internazionale di far parte del Comitato in qualità di osservatore o in qualità di rappresentante del Segretario generale.

D. Nessuna disposizione del presente articolo deve essere considerata come lesiva dei diritti che il proprietario danneggiato può avere nei confronti di ogni Governo e di ogni Organismo della NATO.

Articolo IV

I Governi parti del presente accordo fisseranno, in seno al Consiglio Atlantico, le procedure necessarie all'applicazione di detto accordo. Tali procedure comprenderanno in particolare le disposizioni che regolano:

a) la comunicazione, il ricevimento e l'utilizzazione di informazioni tecniche oggetto di diritti di proprietà nel quadro del presente accordo;

b) le modalità della partecipazione degli organismi della NATO alla comunicazione, al ricevimento e all'utilizzazione di informazioni tecniche oggetto di diritti di proprietà;

c) la creazione e il funzionamento del Comitato consultivo previsto dal precedente articolo III *C*;

d) le domande di modifica, previste all'articolo II *A*, delle condizioni imposte per quanto riguarda le informazioni tecniche oggetto di diritti di proprietà.

Articolo V

1. Nessuna delle disposizioni del presente accordo dovrà essere interpretata come recante pregiudizio agli impegni assunti in materia di sicurezza dai Governi parti di detto accordo.

2. Ogni destinatario dà a tutte le informazioni tecniche oggetto di diritti di proprietà, che sono state messe a sua disposizione in virtù del presente accordo, almeno la stessa classificazione di sicurezza assegnata a tali informazioni dal Governo o Organismo d'origine.

Articolo VI

1. Nessuna disposizione del presente accordo impedirà ai Governi parti di detto accordo di continuare ad applicare gli accordi esistenti, né vieterà loro di concludere tra loro altri accordi in tal senso.

2. Nessuna disposizione del presente accordo dovrà essere interpretata come recante pregiudizio alle disposizioni dell'accordo NATO per la reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni riguardanti la difesa oggetto di domande di brevetto, firmato a Parigi il 21 settembre 1960.

Articolo VII

Nessuna disposizione del presente accordo sarà applicata alla comunicazione o utilizzazione di informazioni tecniche riguardanti il settore dell'energia atomica.

Articolo VIII

A. Gli strumenti di ratifica o d'approvazione del presente accordo saranno depositati il più presto possibile presso il Governo degli Stati Uniti d'America che notificherà a ciascun Governo firmatario e al Segretario generale dell'Organizzazione del trattato Nord Atlantico la data dei depositi.

Il presente accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo il deposito da parte di due Stati firmatari dei loro strumenti di ratifica o di approvazione. Esso entrerà in vigore per ogni altro Stato firmatario 30 giorni dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di approvazione.

B. Il Consiglio del Nord Atlantico fisserà le date a partire dalle quali il presente accordo si applicherà o cesserà di essere in vigore per gli Organismi della NATO.

Articolo IX

Ogni Parte del presente accordo potrà far cessare tale accordo nei suoi confronti un anno dopo aver informato della sua denuncia il Governo degli Stati Uniti d'America che informerà gli altri Governi firmatari e il Segretario dell'Organizzazione del trattato Nord Atlantico del deposito di ciascuno strumento di denuncia. Tuttavia la denuncia non intaccherà gli obblighi assunti e i diritti e le facoltà anteriormente acquisiti dalle Parti in virtù delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo.

FATTO a Bruxelles il 19 ottobre 1970 in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America e la cui copia conforme sarà trasmessa da tale Governo a tutti gli altri Governi firmatari nonché al Segretario generale dell'Organizzazione del trattato Nord Atlantico.

(*Seguono le firme*).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974, n. **150**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Maria della Neve a Fonaco, in Monterchi, nel comune di Sansepolcro.

N. 150. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Sansepolcro in data 18 ottobre 1971, integrato con due dichiarazioni dell'11 settembre 1972 e 4 aprile 1973, relativo all'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Maria della Neve a Fonaco, in Monterchi (Arezzo), nella limitrofa parrocchia di S. Luca a Borgacciano, nello stesso comune, ed al trasferimento del beneficio parrocchiale, con il mutato titolo di « S. Maria della Neve in S. Pietro apostolo », nella chiesa omonima sita in località S. Lazzaro del comune di Sansepolcro (Arezzo), con assegnazione di nuova circoscrizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 92. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. **151**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della incorporazione del monastero delle suore penitenti di S. Maria Maddalena, in Vercelli, nella congregazione delle suore del Buon Pastore, in Piacenza.

N. 151. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Piacenza in data 2 febbraio 1971, relativo alla incorporazione, con effetto estintivo, del monastero delle suore penitenti di S. Maria Maddalena, in Vercelli, nella congregazione delle suore del Buon Pastore, in Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 138. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1974, n. **152**.

Autorizzazione all'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 152. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in tre appartamenti del periziato valore complessivo di L. 79.800.000, disposto dall'avv. Alberto Gioannini con testamento pubblico 17 maggio 1972, a rogito avv. Nicola Villani, notaio in Roma, pubblicato per atto dello stesso notaio in data 14 settembre 1972, n. 5453 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 137. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1974.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della ceramica operanti in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115;
Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che nelle aziende industriali del settore della ceramica in provincia di Cuneo si è determinata una situazione di crisi economica;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cuneo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della ceramica in provincia di Cuneo.

Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(3378)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1974.

Modalità per il rilascio da parte degli enti e associazioni nautiche riconosciuti, delle patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visti gli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che detta norme sulla navigazione da diporto;

Visto il decreto ministeriale in data 2 febbraio 1973;

Considerata la necessità di stabilire le modalità per il rilascio, da parte degli enti e delle associazioni nautiche riconosciute, delle patenti di cui alla lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Decreta:

Sono approvate le unite modalità per il rilascio, da parte degli enti e delle associazioni nautiche riconosciuti, delle patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1974

Il Ministro per la marina mercantile
PIERACCINI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

MODALITA' PER IL RILASCIO DA PARTE DEGLI ENTI E ASSOCIAZIONI NAUTICHE RICONOSCIUTI, DELLE PATENTI PER IL COMANDO E LA CONDOTTA DELLE IMBARCAZIONI DI CUI ALLE LETTERE *A*), *B*) E *C*) DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 50.

Art. 1.

I soci che abbiano frequentato un corso di preparazione presso un ente o una associazione nautica riconosciuta ed intendano sostenere l'esame per il conseguimento della patente di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, presso l'ente o l'associazione di appartenenza, debbono presentare all'ente o associazione medesima domanda in carta semplice contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) luogo di residenza;
d) cittadinanza;
e) tipo di patente che si richiede.

Il candidato deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

che non ha presentato altrove domanda per il conseguimento della stessa abilitazione;

che non ha sostenuto in precedenza l'esame per il conseguimento della stessa abilitazione con esito sfavorevole;

oppure

che ha sostenuto in precedenza l'esame per il conseguimento della stessa abilitazione con esito sfavorevole, indicando, in tal caso, la data e la sede del precedente esame.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) certificato medico rilasciato in conformità al decreto ministeriale 6 giugno 1973, e successive modificazioni;

2) certificato penale generale;

3) due fotografie formato tessera su fondo bianco;

4) certificato di nascita, di residenza e di cittadinanza ovvero una dichiarazione sostitutiva redatta dall'interessato a norma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

5) ricevute di pagamento dei tributi previsti dall'art. 43 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e dalla tabella annessa alla legge stessa.

I certificati indicati ai punti 1) e 2) del precedente comma devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

Per il rilascio della patente deve essere effettuato il pagamento della tassa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Art. 2.

Si applicano i programmi e le modalità di svolgimento degli esami approvati con i decreti ministeriali emanati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Art. 3.

I criteri per la composizione delle commissioni d'esame sono approvati con il decreto di riconoscimento dell'ente o associazione nautica.

Art. 4.

Le patenti di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere rilasciate su modello conforme a quello approvato dal Ministero della marina mercantile e dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile con il decreto di riconoscimento. Esse devono indicare l'ente o l'associazione nautica che le rilascia, nonchè gli estremi del decreto ministeriale di riconoscimento.

Sulla patente deve essere applicata una marca da bollo di L. 500 da annullarsi con timbro dell'ente o associazione nautica che la rilascia.

Art. 5.

Le patenti devono essere firmate dal rappresentante legale dell'ente o associazione nautica. La firma deve essere depositata presso l'amministrazione che ha ricevuto l'istanza di riconoscimento.

Art. 6.

Le patenti rilasciate devono essere annotate su apposito registro conforme al modello allegato al presente decreto.

Il registro delle patenti, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente su ogni pagina e deve contenere, nell'ultima pagina, la dichiarazione del numero dei fogli che lo compongono.

Il registro deve essere vidimato dall'autorità marittima o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Art. 7.

Gli enti e le associazioni nautiche che rilasciano le patenti sono tenuti a comunicare al Ministero della marina mercantile ed a quello dei trasporti e dell'aviazione civile i dati statistici inerenti alle patenti rilasciate.

Art. 8.

L'ente o l'associazione nautica è responsabile della gestione delle scuole nautiche, dello svolgimento degli esami e del rilascio delle patenti. In particolare deve attestare, mediante annotazione in calce alla domanda d'esame, la regolarità della documentazione presentata dai candidati e la frequenza degli stessi ai corsi di preparazione.

FAC-SIMILE

REGISTRO DELLE PATENTI DI ABILITAZIONE AL COMANDO E ALLA CONDOTTA DI EMBARCAZIONI DA DIPORTO

N.	PATENTI RILASCIATE			GENERALITÀ E RESIDENZA DEL TITOLARE DELLA PATENTE			*Annotazioni varie* (*)	N. (**)
	numero	tipo	data	cognome e nome	luogo e data di nascita	residenza		

(*) Per cambio di residenza del titolare, per sostituzioni o rinnovi della patente, per revoca o sospensioni della patente.
(**) Numero di riferimento a registrazioni precedenti o successive riguardanti la medesima patente.

(3584)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 luglio 1967, n. 107/BC, con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Dormigliosa » che ha inizio alla progressiva km. 2+730 della strada provinciale «del Crotallo» e termina sulla strada provinciale « Le Pastine » alla progressiva km. 10+610, dell'estesa di km. 2+370;

Visto il voto con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica di cui alle premesse di km. 2+730 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(3601)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1974.

Revoca, alla ditta Zama - Industrie chimiche farmaceutiche, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Casagiove.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali n. 2513 e n. 3080 rispettivamente in data 13 gennaio 1959 e 9 novembre 1963 la ditta Zama - Industrie chimiche farmaceutiche fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Casagiove (Caserta) via Nazionale Appia, 74, specialità medicinali chimiche e biologiche, purché registrate e preparati galenici in sciroppi, polveri, compresse, pomate, fiale, soluzioni in genere e suppositori;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 22 febbraio 1974 dal quale risulta che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione della autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Zama - Industrie chimiche farmaceutiche l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate, e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Casagiove (Caserta) via Nazionale Appia, 74; concessa con decreti ministeriali n. 2513 e n. 3080 rispettivamente in data 13 gennaio 1959 e 9 novembre 1963.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Caserta è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 aprile 1974

Il Ministro: COLOMBO

(3614)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1974.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore dei teatri di posa in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1973, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore dei teatri di posa in provincia di Roma;

Visti i decreti ministeriali 28 giugno 1973 e 14 dicembre 1973 concernenti rispettivamente un primo ed un secondo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore dei teatri di posa operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un terzo trimestre ai lavoratori che al termine del secondo trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 giugno 1973 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dei teatri di posa operanti in provincia di Roma, già prolungata per un primo trimestre con decreto ministeriale 28 giugno 1973 e per un secondo trimestre con decreto ministeriale 14 dicembre 1973 è ulteriormente prolungata per un terzo trimestre.

Roma, addì 29 aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3663)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del compendio adiacente all'ex forte Ronchi, in comune di Peschiera del Garda.

Con decreto interministeriale n. 615, in data 11 marzo 1974, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un'area adiacente l'ex forte Ronchi sito in Peschiera del Garda, distinta nel catasto di tale comune, al foglio X, mappale 30, della superficie complessiva di mq. 433

(3675)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 299 del 21 marzo 1974 relativa al mercato delle valute di conto valutario « modifica »

(3674)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Laconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di Laconi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1016/M)

Autorizzazione al comune di Jerzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di Jerzu (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.885.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1017/M)

Autorizzazione al comune di Galtelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di Galtelli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.295.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1018/M)

Autorizzazione al comune di Maenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Maenza (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.577.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1019/M)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Villa Santa Lucia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1020/M)

Autorizzazione al comune di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Firenzuola (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1021/M)

Autorizzazione al comune di Ticengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Ticengo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.119.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1022/M)

Autorizzazione al comune di Pieve San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Pieve San Giacomo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.748.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1023/M)

Autorizzazione al comune di Montemonaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Montemonaco (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.980.629, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1024/M)

Autorizzazione al comune di Barbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Barbara (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.729.027, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1025/M)

Autorizzazione al comune di Fossò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Fossò (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1026/M)

Autorizzazione al comune di Dolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Dolo (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1027/M)

Autorizzazione al comune di Bellegra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Bellegra (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1028/M)

Autorizzazione al comune di Amatrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Amatrice (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.180.184, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1029/M)

Autorizzazione al comune di Piozzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Piozzano (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1030/M)

Autorizzazione al comune di Terlizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Terlizzi (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 779.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1031/M)

Autorizzazione al comune di Capannori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Capannori (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 331.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1032/M)

Autorizzazione al comune di Piombino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Piombino (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 876.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1033/M)

Autorizzazione al comune di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di Atella (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 236.217.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1062/M)

Autorizzazione al comune di Bugnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di Bugnara (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.415.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1063/M)

Autorizzazione al comune di Montereale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di Montereale (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1064/M)

Autorizzazione al comune di Cerreto d'Esi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di Cerreto d'Esi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.365.897, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1065/M)

Autorizzazione al comune di Corinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di Corinaldo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.204.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1066/M)

Autorizzazione al comune di Genga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di Genga (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.195.296, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1067/M)

Autorizzazione al comune di Monsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di Monsano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.051.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1068/M)

Autorizzazione al comune di Montemarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di Montemarciano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.010.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1069/M)

Autorizzazione al comune di Monte Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di Monte Roberto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.858.446, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1070/M)

Autorizzazione al comune di Contrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di Contrada (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.965.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1071/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Biagio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di Monte San Biagio (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.771.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1072/M)

Autorizzazione al comune di Campello sul Clitunno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di Campello sul Clitunno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.275.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1073/M)

Autorizzazione al comune di Amelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di Amelia (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1074/M)

Autorizzazione al comune di Grancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di Grancona (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.144.017, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1075/M)

Autorizzazione al comune di Acquapendente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di Acquapendente (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.886.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1076/M)

Autorizzazione al comune di Montecarotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1974, il comune di Montecarotto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 100.261.264, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1077/M)

Autorizzazione al comune di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1974, il comune di Cerreto Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.123.903, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1082/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Fiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 856.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1083/M)

Autorizzazione al comune di Apricena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Apricena (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 249.325.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1084/M)

Autorizzazione al comune di Longobardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1974, il comune di Longobardi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1085/M)

Autorizzazione al comune di Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Lago (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1086/M)

Autorizzazione al comune di Ortucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Ortucchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.823.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1087/M)

Autorizzazione al comune di Anzola dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Anzola dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.841.647, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1088/M)

Autorizzazione al comune di Sirolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Sirolo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.679.501, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1089/M)

Autorizzazione al comune di Santu Lussurgiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di Santu Lussurgiu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.935.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1090/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

Corso dei cambi del 3 maggio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	630,25	630,25	632 —	630,25	—	630,20	630 —	630,25	630,25	630,25
Dollaro canadese	656,20	656,20	658 —	656,20	—	656,20	655,50	656,20	656,20	656,20
Franco svizzero	213,90	213,90	214,25	213,90	—	213,90	214,10	213,90	213,90	213,90
Corona danese	106,75	106,75	106,75	106,75	—	106,70	106,75	106,75	106,75	106,75
Corona norvegese	117,88	117,88	118,50	117,88	—	117,85	117,98	117,88	117,88	117,88
Corona svedese	147,18	147,13	146,75	147,18	—	147,15	147,10	147,18	147,13	147,13
Fiorino olandese	243,02	243,02	243,50	243,02	—	243,05	243,10	243,02	243,02	243,02
Franco belga	16,6875	16,6875	16,75	16,6875	—	16,65	16,68	16,6875	16,68	16,69
Franco francese	127,65	127,65	127,90	127,65	—	127,60	127,85	127,65	127,65	127,65
Lira sterlina	1527,30	1527,30	1525 —	1527,30	—	1527,30	1527,75	1527,30	1527,30	1527,30
Marco germanico	256,46	256,46	257,50	256,46	—	256,45	256,66	256,46	256,46	256,46
Scellino austriaco	34,5925	34,5925	34,58	34,5925	—	34,60	34,6250	34,5925	34,59	34,59
Escudo portoghese	26 —	26 —	25,95	26 —	—	26,10	25,95	26 —	26 —	26 —
Peseta spagnola	10,92	10,92	10,93	10,92	—	10,95	10,94	10,92	10,92	10,92
Yen giapponese	2,26	2,26	2,27	2,26	—	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26

Media dei titoli del 3 maggio 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	98,375
Redimibile 3,50 % 1934	99,500
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,650
» 5 % (Ricostruzione)	95,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,300
» 5 % (Città di Trieste)	94,300
» 5 % (Beni esteri)	92,200
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,675
» 5,50 % » » 1968-83	90,225
» 5,50 % » » 1969-84	90,725
» 6 % » » 1970-85	93,600
» 6 % » » 1971-86	92,350
» 6 % » » 1972-87	92,750
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,40
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,900
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,550
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	92,850
» 5 % (» 1° aprile 1978)	91,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	93,200
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	92,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 maggio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	630,125
Dollaro canadese	655,85
Franco svizzero	214 —
Corona danese	106,75
Corona norvegese	117,93
Corona svedese	147,115
Fiorino olandese	243,06
Franco belga	16,684
Franco francese	127,75
Lira sterlina	1527,525
Marco germanico	256,56
Scellino austriaco	34,609
Escudo portoghese	25,975
Peseta spagnola	10,93
Yen giapponese	2,26

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 85

Corso dei cambi del 6 maggio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,10	628,10	628,50	628,10	637 —	628,15	627,80	628,10	628,10	628,10
Dollaro canadese	652,70	652,70	653,50	652,70	655 —	652,70	652,50	652,70	652,70	652,70
Franco svizzero	214,92	214,92	214,90	214,92	207,25	214,90	214,35	214,92	214,92	214,92
Corona danese	106,80	106,80	106,40	106,80	103,50	106,80	106,75	106,80	106,80	106,80
Corona norvegese	117,72	117,72	117,75	117,72	114 —	117,70	117,60	117,72	117,72	117,72
Corona svedese	147,18	147,18	147,25	147,18	143 —	147,20	147 —	147,18	147,18	147,18
Fiorino olandese	243,16	243,16	243,25	243,16	235,75	243,20	243,05	243,16	243,16	243,16
Franco belga	16,6550	16,655	16,66	16,635	16,20	16,65	16,62	16,635	16,65	16,65
Franco francese	128,03	128,03	128,25	128,03	130,25	128,05	127,88	128,03	128,03	128,03
Lira sterlina	1527,10	1527,10	1525 —	1527,10	1508,10	1527,15	1526 —	1527,10	1527,10	1527,10
Marco germanico	257,49	257,49	256,75	257,49	249,50	257,45	256,97	257,49	257,49	257,49
Scellino austriaco	34,68	34,68	34,58	34,68	33,50	34,70	34,61	34,68	34,68	34,68
Escudo portoghese	25,90	25,90	25,85	25,90	25,40	25,90	25,85	25,90	25,90	25,90
Peseta spagnola	10,893	10,893	10,93	10,893	10,75	10,89	10,91	10,893	10,89	10,89
Yen giapponese	2,249	2,249	2,27	2,249	2,25	2,24	2,25	2,249	2,24	2,24

Media dei titoli del 6 maggio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,475
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,575
» 5 % (Ricostruzione)	95,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,775
» 5 % (Città di Trieste)	94,150
» 5 % (Beni esteri)	92,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,675
» 5,50 % » » 1968-83	90,125
» 5,50 % » » 1969-84	90,725
» 6 % » » 1970-85	93,525
» 6 % » » 1971-86	93,350
» 6 % » » 1972-87	92,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,625
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,325
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	92,450
» 5 % (» 1° aprile 1978)	91,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	93,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	93,075
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	92,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 maggio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	627,95
Dollaro canadese	652,60
Franco svizzero	214,635
Corona danese	106,775
Corona norvegese	117,66
Corona svedese	147,09
Fiorino olandese	243,105
Franco belga	16,637
Franco francese	127,955
Lira sterlina	1526,55
Marco germanico	256,23
Scellino austriaco	34,645
Escudo portoghese	25,875
Peseta spagnola	10,901
Yen giapponese	2,249

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1974, registro n. 16 Pubblica istruzione, foglio n. 242, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Labella Gabriele, incaricato triennale di cultura generale ed educazione civica presso l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Campobasso, scuola coordinata di Bajano, avverso la decisione adottata in data 12 luglio 1966, n. 16504 c/4, dalla commissione dei ricorsi, di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il provveditorato agli studi di Campobasso, circa la mancata attribuzione del punteggio previsto dalla tabella *b*, cap. 2°, lettera *C*, dell'ordinanza ministeriale 24 febbraio 1966, nella graduatoria provinciale degli aspiranti abilitati all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche.

(3383)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Santa Maria Nuova » di Reggio Emilia ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre 1973, n. 1779, conforme alla deliberazione 16 ottobre 1973, n. 1871, della giunta stessa, l'amministrazione dell'ospedale generale provinciale « Santa Maria Nuova » di Reggio Emilia è stata autorizzata ad istituire, presso l'ospedale stesso, una scuola per infermieri professionali.

(3683)

Autorizzazione al comune di Ferrara ad istituire una scuola per assistenti sanitarie visitatrici

Con decreto del presidente della giunta regionale 7 gennaio 1974, n. 20, conforme alla deliberazione 10 dicembre 1973, n. 2408, della giunta stessa, il comune di Ferrara è stato autorizzato ad istituire una scuola per assistenti sanitarie visitatrici.

(3684)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a sedici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui alla tabella III annessa al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, detratti i posti da riservare, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al concorso, per esami, per la nomina a segretario principale di impiegati delle carriere esecutive, sono attualmente disponibili sedici posti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;
Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con cui sono stati stabiliti i programmi d'esame dei concorsi di ammissione e dei concorsi di passaggio di carriera nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a sedici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui alla tabella III annessa al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

I vincitori verranno assegnati, in relazione alle esigenze di servizio, esclusivamente nelle prefetture aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento se non dopo cinque anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130, salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7, lettera *g*), del presente articolo, per quelli di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto per i profughi disoccupati, al n. 7 della lettera *f*) del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

6) a quarantacinque anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 367 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) i dipendenti dell'Ente zolfi italiani, di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 411, possono essere ammessi al concorso, se, fermi restando gli altri requisiti, non abbiano compiuto, alla data del bando del presente concorso, il 45° anno di età;

9) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni, che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti, salvo quanto previsto al n. 8) della lettera B), del precedente art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da maritata, il nome ed il cognome da nubile);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola, che lo ha rilasciato, e della data, in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, una delle sedi di servizio indicate all'art. 1;

l) l'indirizzo, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni (va indicato anche il numero di codice postale).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni nella domanda o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) elementi di diritto costituzionale e/o diritto amministrativo;

2) tema di cultura generale riguardante problemi ed aspetti della vita contemporanea.

La prima prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, da svolgersi in non più di dieci righe per ciascuna risposta.

Il *colloquio* verte sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;

2) nozioni di diritto privato;

3) legislazione speciale amministrativa;

4) elementi di contabilità di Stato;

5) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche);

6) storia civile d'Italia dal 1848;

7) geografia fisica e politica d'Italia.

La legislazione speciale amministrativa, di cui al n. 3), oggetto del colloquio, è la seguente:

a) ordinamento del Ministero dell'interno e del personale: regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, contenente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

b) pubblica sicurezza: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) ordinamento regionale, provinciale e comunale: legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali; testi unici della legge comunale e provinciale, approvati con regi decreti 4 febbraio 1915, n. 148 e 3 marzo 1934, n. 383 (per le parti tuttora in vigore), e successive modificazioni ed integrazioni; regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297 (per le parti tuttora in vigore); testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

d) assistenza e beneficenza pubblica: legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e successive modificazioni ed integrazioni; legge 3 giugno 1937, n. 847 e regio decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125, sugli enti comunali di assistenza; legge 6 agosto 1966, n. 625, recante provvi-

denze in favore dei mutilati ed invalidi civili, e successive modificazioni ed integrazioni; legge 26 maggio 1970, n. 381, relativa all'aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti; legge 27 maggio 1970, n. 382, contenente disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica;

e) cittadinanza e anagrafe: legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana e successive modificazioni, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949; legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

f) espropriazione per pubblica utilità: legge 25 giugno 1965, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, e successive modificazioni;

g) circolazione e traffico: testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (limitatamente alle norme concernenti le attribuzioni del prefetto); legge 3 maggio 1967, n. 317, concernente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali;

h) protezione civile: legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità, protezione civile.

Art. 7.

Le prove scritte, previste dall'art. 6 del bando, avranno luogo nei giorni 9 e 10 luglio 1974, con inizio alle ore 8,30, in Milano, presso il Politecnico, via Bonardi n. 5.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio che avrà luogo presso il Ministero dell'interno - Palazzo Viminale - Roma, saranno ammessi i candidati, che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima, di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615 - D.M.-1-04-Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti

alla Marina od all'Arma dell'aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e numero 202860-Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonché foglio matricolare o stato di servizi aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza, a termine del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata con dichiarazione, che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 15 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 15.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenuti in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati segretari in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui alla tabella III annessa al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, con lo stipendio annuo lordo di L. 1.176.000 (parametro 160), oltre all'assegno perequativo, all'indennità integrativa speciale, alla 13ª mensilità, nonché alle eventuali quote di aggiunta di famiglia e alle eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 19.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 aprile 1974

p. *Il Ministro*: ZAFARANA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1974
Registro n. 14, foglio n. 61

(3729)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Monza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 settembre 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Monza (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 11 marzo 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Monza, nell'ordine appresso indicato:

1. Ioli dott. Giovanni . . .	punti	85,40	su 132
2. Varone dott. Domenico .	»	84,46	»
3. Tollis dott. Aldo	»	80,40	»
4. Fiorentin dott. Antonio	»	79,78	»
5. Cerutti dott. Gianfranco	»	77,89	»
6. Suglia dott. Nicola	»	76,77	»
7. Pizzi dott. Tommaso	punti	75,93	su 132
8. Lopez dott. Ugo	»	74,49	»
9. Passarelli Igino	»	74,22	»
10. Mangiaterra dott. Giuseppe	»	73,33	»
11. Bruschi dott. Vinicio	»	71,64	»
12. Zerbinati dott. Guerrino	»	71,52	»
13. Mignone dott. Pasquale	»	71,34	»
14. Ventura dott. Arnaldo	»	69,79	»
15. Orlando Zon dott. Italo	»	69,43	»
16. Gerardi dott. Antonio	»	68,85	»
17. Bettarini dott. Umberto	»	68,19	»
18. Sevieri dott. Enzo	»	67,82	»
19. Boianelli dott. Fernando	»	67,73	»
20. Ghisu dott. Elio	»	64,58	»
21. Battista dott. Vitantonio	»	64,03	»
22. Dedoni dott. Lino	»	62,66	»
23. Manuguerra dott. Ettore	»	61,27	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(3622)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1521 in data 1° settembre 1973 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1972;

Attesa la necessità di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni pervenute dalla regione Emilia-Romagna, assessorato alla sanità, nonché le proposte dell'ordine dei medici di Reggio Emilia e dei comuni interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Vista la legge regionale 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Raspini dott. Mario, funzionario dell'amministrazione regionale.

Componenti:

Bonati prof. Bruno, direttore dell'istituto di semeiotica medica dell'Università di Modena;

Baratta prof. Antonio, primario di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Guastalla;

Roberti dott. Vincenzo, medico provinciale di Parma;

Negri dott. Ernestino, medico condotto titolare, residente a Cavriago.

Segretario:

Lavorata dott. Tommaso, funzionario amministrativo presso l'ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 16 aprile 1974

Il medico provinciale: VALLANIA

(3365)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1974, n. 24.

Celebrazione del 30° anniversario della liberazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 22 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto, richiamandosi ai principi cui si ispira la Carta costituzionale ed il proprio statuto, assume l'impegno di difendere il patrimonio di storia e di civiltà che deriva dalla Resistenza, di richiamare alla coscienza popolare i valori che la costituiscono e che sono fondamento della vita libera e democratica della Repubblica.

Nel 30.mo anniversario della liberazione la Regione promuove un programma di attività intese a ricordare quegli avvenimenti ai quali si ricollega, in modo decisivo, la storia della nostra nazione, e ad approfondirne la conoscenza.

Art. 2.

Il programma delle attività che la Regione intende promuovere per le finalità di cui all'art. 1 consiste in:

a) pubblicazione di studi, ricerche, saggi e documentazioni sulla Resistenza nel Veneto;

b) iniziative volte a diffondere nel mondo giovanile delle scuole e del lavoro la conoscenza degli eventi storici relativi alla lotta di liberazione;

c) promozione di manifestazioni celebrative da tenersi soprattutto nelle località che furono al centro degli avvenimenti di maggiore rilievo ed importanza;

d) erogazione di contributi per il finanziamento di opere d'arte ispirate alla Resistenza;

e) allestimento di mostre, organizzazione di convegni, partecipazione a sostegno di iniziative promosse, per gli stessi fini, da altri enti;

f) ogni altra attività rispondente alle finalità previste dalla presente legge.

Art. 3.

L'elaborazione e la definizione del programma regionale delle manifestazioni è affidata ad uno speciale comitato composto da un numero di membri, non superiore a 35, eletti dal consiglio regionale, denominato « Comitato regionale per il 30.mo anniversario della liberazione ».

Esso è costituito:

1) da un rappresentante della giunta regionale;

2) da rappresentanti di:

a) tutti i partiti antifascisti presenti in consiglio regionale;

b) Associazione nazionale combattenti e reduci;

c) associazioni partigiane;

d) organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL;

e) Istituto storico della Resistenza;

f) città decorate al valor militare per la Resistenza;

g) province della Regione;

h) Università di Padova, decorata di medaglia d'oro per la Resistenza;

i) associazioni dei deportati e degli internati in campo di concentramento e dei perseguitati politici e razziali;

3) da altri membri designati dallo stesso consiglio regionale.

Presiede il comitato il presidente del consiglio regionale o un consigliere da lui delegato.

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale cura la realizzazione del programma; spetta alla giunta regionale adottare i necessari provvedimenti.

Art. 4.

Il comitato resta in carica per la durata del programma biennale delle manifestazioni; è convocato su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno dieci componenti.

L'ufficio di presidenza informa il comitato, almeno ogni sei mesi, sullo stato di realizzazione del programma.

Art. 5.

Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 75 milioni per gli esercizi finanziari 1974 e 1975.

La spesa relativa all'esercizio in corso, farà carico al capitolo 135, del bilancio di spesa della Regione - esercizio 1974, previamente aumentato di lire 75 milioni da prelevarsi dal capitolo 520 del bilancio di spesa dello stesso esercizio.

Per l'anno 1975, all'onere previsto dalla presente legge si farà fronte con il previsto incremento del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1968, n. 281, spettante alla Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 19 aprile 1974

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1974, n. 25.

Norme in materia di partecipazione al processo di formazione della volontà della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 22 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

Finalità

La presente legge, in attuazione degli articoli 35 e 36 dello statuto regionale, stabilisce strumenti e metodi di consultazione, per garantire la partecipazione di tutti i cittadini allo esercizio della funzione legislativa, di programmazione regolamentare e amministrativa di carattere generale della Regione.

Titolo II

PARTECIPAZIONE E DOVERE D'INFORMAZIONE

Art. 2.

Oggetto della partecipazione

La partecipazione al processo di formazione della volontà della Regione ha per oggetto:

a) i progetti di legge e di regolamento regionale;

b) i progetti di piani e programmi regionali;

c) i progetti di provvedimenti amministrativi di carattere generale;

d) le proposte di legge al Parlamento da parte del consiglio regionale, di cui all'art. 121, secondo comma, della Costituzione, nonchè quelle tendenti a promuovere referendum abrogativo di leggi nazionali a norma dell'art. 75 della Costituzione.

Art. 3.

Modalità di esercizio della partecipazione

Fermo restando il potere di iniziativa popolare per leggi e regolamenti, la partecipazione preventiva si esplica mediante:

a) la presentazione a norma dell'art. 36, primo comma, dello statuto — da parte dei cittadini, singoli o associati, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di enti locali,

organizzazioni sindacali, economiche, sociali e professionali — di pareri e proposte di modifica, per collaborare alla formazione di provvedimenti legislativi;

b) la consultazione obbligatoria prevista dal terzo comma dell'art. 36 dello statuto, dei soggetti che si siano avvalsi del diritto di cui alla lettera *a*), allorchè ne faccia richiesta 1/4 dei componenti la competente commissione consiliare;

c) la consultazione obbligatoria da parte della giunta e delle competenti commissioni consolari, prevista dall'art. 35, quinto comma, dello statuto, delle province, dei comuni e di altri enti locali, nonchè dei direttivi regionali dei sindacati e delle organizzazioni sociali, economiche e professionali su questioni di interesse generale, tutte le volte in cui le anzidette categorie di soggetti ne facciano richiesta;

d) la consultazione facoltativa prevista dall'art. 35, quarto comma, dello statuto dei soggetti indicati alla lettera *a*) su specifici problemi, in particolare per quanto attiene la programmazione regionale, attraverso conferenze regionali;

e) la consultazione di enti, associazioni, organizzazioni sociali, economiche, professionali e culturali in tutti gli altri casi in cui è prevista come obbligatoria dallo statuto o da leggi regionali particolari.

Resta ferma la facoltà attribuita alle commissioni consiliari dall'art. 22 dello statuto, di procedere, nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento interno del consiglio, alla consultazione di enti locali, cittadini, organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali, tutte le volte in cui lo ritengano opportuno al fine di acquisire elementi utili alle loro attività.

Art. 4.

Dovere di informazione

Il dovere di informazione previsto dall'art. 35, terzo comma, dello statuto, viene assolto dalla Regione:

a) mediante la pubblicazione di tutti i progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi di carattere generale sul «supplemento» mensile di informazioni legislative della rivista edita a cura del consiglio regionale;

b) mediante trasmissioni radiofoniche e televisive sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con l'ente gestore dei servizi radio-televisivi;

c) mediante l'organizzazione di convegni e conferenze di studio;

d) mediante comunicati stampa e pubblicazioni su quotidiani e periodici a larga diffusione nella Regione.

Titolo III

ESERCIZIO DELLA PARTECIPAZIONE
PRESENTAZIONE DEI PARERI E PROPOSTE - CONSULTAZIONI

Art. 5.

Presentazione di pareri e proposte

I pareri e le proposte di modifica di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 vanno presentati entro il termine di un mese dalla loro pubblicazione, alla segreteria generale del consiglio regionale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di progetti in relazione ai quali il consiglio abbia deliberato l'urgenza, il termine di cui al comma precedente, ridotto a dieci giorni, decorre dalla data in cui la urgenza è stata deliberata.

I pareri e le proposte, di cui al presente articolo, sono esaminati dalla competente commissione consiliare che ne fa adeguata menzione nella relazione del consiglio.

Art. 6.

Forma delle consultazioni

Le consultazioni previste dall'art. 3 della presente legge possono essere effettuate:

a) mediante audizione diretta:

b) mediante l'invito ad esprimere per iscritto sul progetto, entro un termine determinato, pareri e proposte;

c) mediante l'invio di apposito questionario con l'invito a restituirlo entro un termine determinato;

d) mediante l'organizzazione di conferenze regionali a carattere generale.

Le consultazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 3 vanno effettuate con la forma dell'audizione.

Negli altri casi la scelta della forma è rimessa alla volontà dell'organo che effettua la consultazione.

Art. 7.

Audizione obbligatoria dei presentatori di pareri e proposte

Nel caso previsto alla lettera *b*) dell'art. 3, la commissione è tenuta a procedere all'audizione dei soggetti che si siano avvalsi del diritto di presentare pareri e proposte di modifica, con particolare riferimento alle osservazioni e proposte presentate.

La richiesta di audizione da parte di 1/4 dei componenti la commissione, non può essere avanzata più di una volta nel corso dell'esame di uno stesso progetto.

Delle risultanze della effettuata audizione deve essere fatta adeguata menzione nella relazione al consiglio.

Art. 8.

Invito per le consultazioni

L'invito per le consultazioni è diramato dal presidente della Regione o dal presidente del consiglio regionale a seconda se trattasi di consultazioni indette dalla giunta o dal consiglio.

Qualora la consultazione si svolga per audizione l'invito deve essere spedito almeno quindici giorni prima della data fissata.

Gli enti locali e gli enti con personalità giuridica, partecipano all'audizione a mezzo dei loro organi rappresentativi o a mezzo di persone da questi formalmente delegate.

Le altre organizzazioni e le associazioni prive di personalità giuridica partecipano a mezzo delle persone alle quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o a mezzo di persona da queste formalmente delegata.

Art. 9.

I convegni e le conferenze per gli effetti previsti all'articolo 4, lettera *c*) e all'art. 6, lettera *d*), sono indetti dal presidente della Regione previa conforme deliberazione della giunta.

Il consiglio ha facoltà di indire conferenze per gli effetti del citato art. 6, lettera *d*), qualora la consultazione verta su progetti all'esame delle commissioni consiliari.

Si osservano al riguardo le norme previste dalla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 5.

Resta comunque ferma la facoltà del consiglio regionale di promuovere ed organizzare convegni di studio nei casi e secondo i criteri stabiliti nella citata legge regionale n. 5 del 1973.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per quanto di competenza della giunta regionale, previsti in L. 30.000.000 per gli effetti di cui all'art. 4, ed il L. 20.000.000 per gli effetti di cui all'art. 6, lettera *d*), si fa fronte mediante prelievo della somma di L. 30.000.000 dal cap. 105 e della somma di L. 20.000.000 dal cap. 140 del bilancio della Regione esercizio 1974.

Nel bilancio della Regione esercizio 1974 e seguenti sono iscritti i seguenti nuovi capitoli:

a) cap. 177 denominato «Spese per rendere effettivo il diritto d'informazione dei cittadini» a norma dell'art. 4 della presente legge, con lo stanziamento di L. 30.000.000.

b) cap. 178 denominato «Spese per l'organizzazione di conferenze regionali», a norma dell'art. 6, lettera *d*), della presente legge, con lo stanziamento di L. 20.000.000.

Art. 11.

Le spese per le iniziative promosse dal consiglio regionale ai sensi della presente legge, fanno carico per l'esercizio in corso sui fondi stanziati nel bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974 - rubrica I - «Consiglio regionale» ai capitoli 10 e 20, all'uopo già istituiti, che presentano sufficiente capienza.

Per gli anni successivi le spese graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 19 aprile 1974

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1974, n. **26**.

Intervento finanziario regionale per la realizzazione di impianti fognari e di depurazione a prevalente uso industriale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del 22 aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, allo scopo di agevolare la realizzazione od il completamento di impianti fognari e di depurazione a prevalente uso industriale, concede a comuni o consorzi di comuni od enti pubblici, contributi annui costanti nella misura del 5 per cento, per un periodo non superiore ad anni 10, su una quota non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

I contributi, di cui al precedente comma, potranno essere concessi anche per opere già appaltate, purchè non prima di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e semprechè i relativi progetti siano stati regolarmente approvati dai competenti organi.

La spesa ammissibile, ai fini della concessione del contributo, comprende, oltre al costo delle opere, la eventuale indennità di esproprio per l'acquisizione delle aree, l'onere per l'applicazione della imposta sul valore aggiunto, e una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 5 per cento del costo delle opere e delle espropriazioni.

Art. 2.

Gli enti che intendono ottenere la concessione dei contributi di cui all'art. 1, devono presentare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, domanda al presidente della giunta regionale corredata dei seguenti atti:

a) relazione illustrativa del comprensorio di utenza nello ambito delle indicazioni dello sviluppo territoriale, completa di tutti i dati necessari per la definizione ed il dimensionamento degli impianti;

b) progetto di massima dell'impianto, comprendente: la relazione tecnica ed il preventivo sommario della spesa; nel caso di opere già appaltate dovrà essere allegato il progetto esecutivo delle opere, completo degli atti di approvazione e di appalto;

c) schema di convenzione tra l'ente e gli utenti industriali.

Tale convenzione dovrà regolare i rapporti tra enti e utenti per la realizzazione, e la gestione, e la manutenzione delle opere e dovrà prevedere le modalità di finanziamento della quota di spesa eccedente il contributo regionale; in ogni caso gli utenti industriali dovranno assumere a proprio carico una quota parte della spesa complessiva necessaria per la gestione degli impianti, ivi compresi gli oneri per gli ammortamenti dei mutui o dei prefinanziamenti.

La quota di spesa a carico degli utenti industriali dovrà essere rapportata al grado di utilizzazione degli impianti, anche in relazione al carico di inquinamento prodotto.

Nella stessa convenzione gli utenti industriali dovranno impegnarsi, se necessario, a provvedere a proprio carico alle operazioni di pretrattamento delle acque di scarico prima della immissione nelle condotte della rete fognaria.

Art. 3.

Entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande da parte degli enti, la giunta regionale presenta al consiglio regionale il programma per la ripartizione dei fondi disponibili, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) interventi tendenti ad eliminare gravi carenze igienico-sanitarie;

b) interventi da attuarsi nelle aree destinate a zona industriale dagli strumenti urbanistici comunali o destinate ad insediamenti ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Tra le opere già appaltate verranno privilegiate quelle tendenti al disinquinamento di zone ad elevata concentrazione industriale.

Il programma dovrà prevedere l'accantonamento di una quota pari al 10 per cento dello stanziamento da destinare al finanziamento di eventuali oneri suppletivi (aumenti d'asta, revisione prezzi, ecc.) che potranno essere accertati nel corso dei lavori.

Successivamente all'approvazione del programma, il presidente della giunta comunica ai richiedenti i termini entro i quali dovranno essere presentati i progetti esecutivi delle opere, o gli elaborati tecnici amministrativi.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale provvede, previo parere degli organi tecnici, all'approvazione dei progetti delle opere ed alla concessione del contributo regionale, sulla base del programma approvato.

Gli impianti di depurazione previsti nei progetti dovranno assicurare in ogni caso che le acque reflue dagli impianti abbiano i requisiti di accettabilità fissati dalle norme o dalle disposizioni in vigore.

L'approvazione dei progetti delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

La giunta eserciterà la vigilanza sulle opere ammesse a contributo a mezzo degli uffici del genio civile regionale, i quali provvederanno anche a vistare gli stati d'avanzamento dei lavori.

La nomina dei collaudatori delle opere è di competenza della giunta regionale.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con idoneo istituto mutuante al fine di assicurare la concessione agli enti dei mutui per la realizzazione delle opere ammesse a contributo, garantendo, ove necessario, i mutui stessi in forma di fidejussione semplice.

I contributi annui costanti sono erogati con decreto del presidente della giunta direttamente all'istituto mutuante, con decorrenza dalla data di inizio di ammortamento del mutuo.

Il regolare funzionamento degli impianti di depurazione dovrà essere accertato in sede di collaudo e annualmente, per tutta la durata del contributo, dall'ufficiale sanitario del comune, il quale dovrà segnalare alla giunta regionale le eventuali deficienze.

In tal caso, qualora l'ente non provveda ad eliminare le deficienze riscontrate, il presidente della giunta regionale potrà disporre la sospensione dell'erogazione dei contributi annuali o la restituzione delle quote di annualità già erogate.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 500 milioni annui si fa fronte per l'esercizio in corso, mediante detrazione di pari importo dal fondo globale iscritto all'art. 725 del bilancio di previsione della spesa della Regione - esercizio 1974.

Nel bilancio di spesa della Regione - esercizio 1974 - è iscritto il cap. 681 così denominato « Contributo decennale della Regione per la realizzazione di impianti fognari e di depurazione a prevalente uso industriale » con lo stanziamento di L. 500.000.000.

Per gli anni successivi fino al 1983 gli oneri graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 19 aprile 1974

TOMELLERI

(3525)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741200)